

SCHEMA TIPO

**ACCORDO CONVENZIONALE/CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E
PER L'ATTIVITA' CORRELATA ALLA
RICHIESTA DI VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI STRUMENTALI E DI
LABORATORIO CORRELATE AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS N° 81 DEL
09.04.2008 E RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile della SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

_____, denominato per il presente atto
"Committente", avente sede legale _____, legalmente rappresentato
per il presente atto dal _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUEArt. 1) OGGETTO

Oggetto del presente accordo risultano le visite specialistiche, gli esami strumentali e di laboratorio richieste all'ASL VCO dal Medico Competente del COMMITTENTE al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 ai sensi di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria.

L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente dipendente dell'ASL VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno (specialisti ambulatoriali).

Art. 2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia contestualmente all'espletamento dell'attività istituzionale in orario di lavoro (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente l'attività libero professionale, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e del vigente regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni. Il personale di supporto del comparto svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro e con debito orario correlato.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami, dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

Art. 4) TARIFFE

Per tutto quanto sopra esposto il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente accordo, le tariffe di cui alla deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente per oggetto il tariffario per le prestazioni a pagamento. Le suddette tariffe potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.

Art. 5) FATTURAZIONE

Per tutto quanto citato nel presente accordo l'ASL VCO emetterà le relative fatture per l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate). La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge. Al ricevimento delle somme l'ASL VCO, laddove l'attività è espletata in regime libero professionale da personale in equipe provvederà a trattenere al netto degli eventuali costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi e distribuirà i proventi al personale coinvolto dell'equipe (art. 9 regolamento libera professione).

Art. 6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti garantiscono che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché dal Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 i propri operatori manterranno la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ed in esecuzione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Committente e l'ASL rendono noto che i dati che vanno reciprocamente comunicati per la stipula del presente accordo saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono, comunque, riconosciute al Committente ed all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7) DURATA

Il presente accordo ha validità dal 1/01/2019 al 31/12/2019, con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. Solo nel caso della modifica del tariffario in corso d'anno da parte dell'ASL VCO si applica la possibilità di recesso alle condizioni esplicitate all'art. 4. Il rinnovo dovrà essere oggetto di apposito provvedimento delle parti.

Art. 8) REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e le spese sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

data.....

data.....

PER L'ASL VCO

PER _____

**IL RESPONSABILE SOS LIB. PROFESSIONE
UFFICIO CONVENZIONI
(Dr.ssa Anna Rosa Bellotti)**